

CITTA' di COPERTINO

Provincia di Lecce



Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona Traffico Limitato

Licenziato dalla Commissione Consiliare permanente Affari Istituzionali – revisione Statuto e Regolamento, nella seduta del 04/12/2020.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. _____ DEL

IN VIGORE DAL _____

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLA ZONA TRAFFICO LIMITATO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Identificazione della Zona a Traffico Limitato
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati
- Art. 5 – Permessi di transito – Principi generali
- Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità
- Art. 7 – Permessi tipologie
- Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni
- Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni
- Art. 10 – Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto
- Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni
- Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in ZTL
- Art. 13 – Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto
- Art. 14 – Disabili
- Art. 15 – Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose e di merci in Z.T.L.
- Art. 16 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore, minore o uguale a 3,5 t
- Art. 17 – Situazioni di emergenza
- Art. 18 – Controlli e sanzioni
- Art. 19 – Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la circolazione e la sosta nell'ambito della Zona Traffico Limitato istituita nel Comune di Copertino, ai sensi del c. 9 dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada.

In particolare il regolamento disciplina le modalità, i periodi e gli orari di accesso, transito e sosta, le categorie di utenti autorizzati nonché la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nella ZTL, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a meglio garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e, più in generale il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto anche conto degli effetti che una ridotta presenza di veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone appresso indicate sarà controllato anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

Art. 2 – Identificazione della Zona a Traffico Limitato

La zona interessata dall'istituzione della Zona a Traffico Limitato è delimitata come segue:

Via Garibaldi, Via Piave, Via F. Crispi, Piazza Castello, Via Evangelista Menga, Via Re Galantuomo, Largo Mazzini, P.za Umberto I°;

La Zona a Traffico Limitato include le seguenti strade:

- **Via Madonna delle Grazie;**
- **Via Regina Elena;**
- **Via Stefano Palma;**
- **Via G. Ruggeri;**
- **Via I° Maggio;**
- **Via S. Giuseppe;**
- **Via Giuseppe Desa;**
- **Via Fiume;**
- **Via Gianserio Strafella;**
- **Via Margherita di Savoia;**
- **Via G. Del Prete;**
- **Via Giacomo Matteotti;**
- **Via Giuseppe Verdi;**
- **Via Teologo Maritati;**
- **Vico S. Vito;**
- **Vico Arco dei Pappi;**
- **Piazza del Popolo;**
- **Via Bologna;**
- **Via Malta;**
- **Via Tripoli;**

- Largo Brancati;
- Via Zara;
- Via Iconella;
- Via Pietro Micca;
- Via Crispi;
- Tutti i vicoli ricompresi nel centro storico, anche non denominati;
- Strada non denominata congiungente Via Madonna delle Grazie con Via Re Galantuomo;

Il varco della ZTL sarà installato in corrispondenza dell'intersezione: Via Margherita di Savoia/P.za Umberto I°. Tutte le altre strade di ingresso al Centro Storico diverranno a senso unico, direzione di marcia ad uscire dal centro storico, in modo tale che tutto il traffico veicolare in entrata sarà convogliato verso il varco elettronico che sarà installato all'intersezione tra Via Margherita di Savoia e P.za Umberto I°.

Art. 3 - Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

- A. **RESIDENTE** colui/ei per cui l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente;
- B. **DIMORANTE** colui/ei che non è residente anagraficamente nel Comune e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto d'affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. L'abitudine della dimora dovrà essere dimostrata mediante produzione di fatture di somministrazione di energia elettrica e/o acqua e/o gas intestate al richiedente che attestino per l'appunto, l'utilizzo dell'immobile;
- C. **NUCLEO FAMILIARE** un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare;
- D. **RELIGIOSI DELLA CURIA O DI ALTRI ISTITUTI RELIGIOSI** sono equiparati ai residenti i sacerdoti nominati frati minori, parroci, rettori e vicari parrocchiali di chiese ubicate all'interno della Z.T.L.;
- E. **VEICOLO**
 - a) **Per le persone fisiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali;
 - b) **Per le persone giuridiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della società in base ad annotazione sul libretto di circolazione del veicolo;
 - c) **I motoveicoli** così come definiti dall'art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli;
 - d) **I ciclomotori** così come definiti dall'art. 52 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli;

- F. **AUTORIZZAZIONE O PERMESSO O PASS**: il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o la sosta nella Zona a Traffico Limitato. Un'autorizzazione è associata ad un unico veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli operatori di Polizia Locale che effettuano i controlli sul territorio;
- G. **RINNOVO**: la possibilità, nei casi previsti dal presente regolamento, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Art. 4 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

Per la Zona Traffico Limitato valgono le seguenti regole:

Il transito e la sosta sono vietati a tutti i veicoli eccetto quelli di seguito autorizzati; si demanda alla Giunta comunale la scelta sulla durata della Z.T.L. inoltre la Giunta Comunale con apposita Deliberazione stabilirà le fasce orarie ed i giorni (feriali e/o festivi) in cui consentire l'accesso per la tipologia di veicoli ricompresi nell'art. 15 del presente regolamento.

- A. E' consentito il transito e la sosta – per le sole operazioni di carico/scarico di cose e merci - concedendo a ciascun veicolo un intervallo di tempo massimo di 30 minuti calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, ai veicoli autorizzati per il trasporto di cose e merci, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t e comunque rientranti nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco, nelle fasce orarie stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione come sopra specificato e secondo quanto previsto nel presente regolamento;
- B. **La sosta all'interno della Z.T.L. è vietata e sarà consentita ai soli veicoli autorizzati negli spazi a ciò appositamente destinati come da segnaletica in loco.**
- C. I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Zona a Traffico Limitato dovranno rispettare la segnaletica apposta in loco ed in ogni caso:
- a) Circolare a velocità non superiore a 20 Km/h (ordinanza Comandante);
 - b) Sostare a motore spento durante l'orario consentito di carico/scarico cose, esclusivamente per eseguire tali operazioni, per il tempo previsto per queste ultime dal presente regolamento (30 minuti) e senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
 - c) Circolare senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
 - d) Sostare negli spazi a ciò riservati con apposita segnaletica ai residenti e/o dimoranti nella ZTL o ai veicoli al servizio dei titolari di pass invalidi residenti nella Z.T.L.;
 - e) **L'accesso alla Z.T.L. dovrà avvenire esclusivamente dall'unico varco elettronico previsto in corrispondenza dell'intersezione Via Margherita di Savoia/P.za Umberto I°;**

Il controllo dell'accesso nella Z.T.L. sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe autorizzate (Lista Bianca), rileverà automaticamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.

Art. 5 – Permessi di transito – Principi generali

I permessi di transito consistono in un contrassegno da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore dei veicoli.

I permessi dovranno essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali saranno stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio ne comporterà la revoca. In tal caso gli operatori di Polizia Locale provvederanno direttamente al ritiro del permesso del veicolo sanzionato. Analoga revoca verrà disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare.

Ai veicoli non autorizzati saranno vietati l'accesso e la sosta.

Ai veicoli autorizzati limitatamente a determinati periodi temporali sarà vietato l'accesso e la sosta in orari diversi da quelli consentiti.

Le autorizzazioni avranno validità per il tempo indicato e le stesse potranno essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento. Alla scadenza del permesso il titolare dello stesso dovrà restituirlo al Comando di Polizia Locale.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è il titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale che per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al CdS, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi straordinari verranno rilasciati entro 20 gg, quelle temporanee entro 15 gg., quelle per l'accesso giornaliero e i permessi provvisori con validità oraria, entro 5 gg. dalla data di acquisizione delle stesse istanze inviate dall'interessato, tramite posta elettronica all'indirizzo pec: pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it utilizzando apposita modulistica disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino.

Il Comando di Polizia Locale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, **il Comando si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata l'eventuale insussistenza dei requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.**

Le istanze incomplete potranno essere regolarizzate entro 30 gg dalla richiesta d'integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà concluso.

Il Comando di Polizia Locale fornirà direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, dovrà essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. Sarà richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. Sarà ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

Art. 7 – Permessi tipologie

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si distingueranno in **permanent**i e **temporane**e. Potranno essere rilasciati anche **titoli giornalieri** per la circolazione in ZTL e **permessi provvisori con validità oraria**.

a) Autorizzazioni permanenti:

Le autorizzazioni definitive avranno una validità superiore ai 90 gg. e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni;

b) Autorizzazioni temporanee:

Le autorizzazioni temporanee avranno una validità fino a 90 gg e saranno rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per quelle definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti. Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richiederà una proroga, egli potrà ottenerla, entro 15 gg prima della scadenza, inoltrando ulteriore istanza;

c) Titolo per l'accesso giornaliero

I titoli giornalieri saranno rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi definitivi. Avranno validità temporale limitata al giorno a cui faranno riferimento. Potranno essere rilasciati permessi giornalieri a titolo di es. *per allestimento di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, per carico e scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per il trasporto di persone anziane, ecc.*

d) Permessi provvisori con validità oraria

Permessi provvisori con modalità oraria potranno essere rilasciati tramite istanza inviata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it ogni qualvolta si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, anche fuori dagli orari normalmente consentiti. Nel caso in cui la necessità per medici e veterinari di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno della ZTL, non consenta di inviare preventivamente una pec, come sopra specificato, il conducente medico e veterinario potrà dimostrare, entro le 72 ore successive, l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare sempre via pec all'indirizzo di posta elettronica pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it, accompagnata dalla copia della fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività di libero professionista o di medico curante nel giorno e nell'ora dell'avvenuto ingresso all'interno della ZTL.

e) Permessi straordinari

La Polizia Locale sarà legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfabili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite. Tali permessi potranno essere rilasciati tramite istanza inviata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it

Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni

Il Corpo di Polizia Locale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più le condizioni per il mantenimento dei permessi, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare del permesso avrà l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Locale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso e, in caso di perdita definitiva dei requisiti, avrà l'obbligo di restituire al Comando di Polizia Locale il relativo contrassegno.

Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, dovranno contenere gli elementi innanzi indicati:

- a) Data di rilascio e di scadenza;
- b) Dati identificativi del veicolo autorizzato;
- c) Tipologia di autorizzazione;
- d) Prescrizioni per il transito e l'eventuale sosta;

Art. 10 – Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione dovessero verificarsi variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno ecc....) il titolare dovrà presentare istanza al Comando di Polizia Locale, allegando l'autorizzazione originale ed i documenti necessari (es. Nuova carta di circolazione) al fine di ottenere il nuovo titolo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, sarà necessario, al fine di ottenerne uno nuovo, produrre copia della denuncia di smarrimento o furto.

Nel caso in cui non sarà possibile immediatamente la consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

L'amministrazione potrà apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla Z.T.L. con apposita ordinanza sindacale.

Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Z.T.L. Tali dati vengono trattati e conservati nel rispetto delle normative in tema di privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno sempre accompagnare il veicolo ed essere esibite alla richiesta degli operatori che espletano il servizio di polizia stradale.

I contrassegni dovranno essere sempre esposti, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo.

Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il permesso alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare sussiste anche a carico degli eredi.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, sono richieste utilizzando la modulistica a tal fine predisposta e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino. Le istanze dovranno essere inviate all'indirizzo di posta pec di seguito indicato: pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it

La domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta nella specifica modulistica. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dell'autorizzazione potranno essere autocertificati qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le istanze incomplete nella documentazione potranno essere regolarizzate entro 30 gg. dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà concluso tacitamente.

Le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente secondo le modalità determinate dal presente Regolamento e previo pagamento, di quanto disposto da altri regolamenti comunali come

corrispettivo per l'istruttoria delle pratiche, per le spese e per i diritti di segreteria secondo le modalità indicate nel modulo di richiesta.

Il Comando di Polizia Locale rigetterà le richieste di autorizzazione in contrasto a quanto previsto dal Regolamento.

Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in ZTL

Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL **senza rilascio di alcun contrassegno i seguenti veicoli:**

- a) Veicoli al servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco ecc..) caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza per servizi d'istituto;
- b) Veicoli di pronto soccorso quali ambulanze **in servizio di emergenza**, caratterizzati dai colori di istituto;
- c) Veicoli in servizio antincendio in **servizio di emergenza**, caratterizzati dai colori d'istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;

Sono autorizzati a circolare nella ZTL **senza rilascio di alcun contrassegno**, *salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:*

- a) Veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- b) Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo secondo quanto disposto dal CdS;
- c) Veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, del Comune di Copertino che dovranno essere muniti di logo dello stesso comune;

Tali veicoli, fatta eccezione ovviamente per i velocipedi, sono tenuti a comunicare le targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentire l'inserimento nella cosiddetta "lista bianca". Tale procedura non sarà necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo. In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 72 ore per evitare la procedura sanzionatoria da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica: ***pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it***.

Sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L., **previa autorizzazione**, le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) Veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendale appartenenti **a residenti o dimoranti all'interno della ZTL**;
- b) Veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali appartenenti **a non residenti nella ZTL, possessori di un box auto autorizzato con apposito passo carrabile rilasciato dal Comune** (soggetti ad autorizzazione **per il solo transito per ricoverare i veicoli**);
- c) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità che comunque dovranno avere peso a pieno carico non superiore a 3,5 t (soggetti ad autorizzazione);

- d) Veicoli di società di pubblico servizio in prestazioni di emergenza (Enel, Gestori telefonici, AQP ecc.);
- e) Veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- f) Veicoli per trasporti funebri, matrimoni, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche e altre necessità non previste nel presente Regolamento (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- g) Veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico/scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico o per il montaggio di luminarie nella ZTL o anche laddove necessario, all'interno del Comune (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- h) Veicoli autorizzati al carico/scarico di cose così come previsto nel successivo art. 15 del presente Regolamento.
- i) Veicoli appartenenti (con gli stessi criteri sopra indicati alla lett. a)) a frati minori, parroci, rettori e vicari parrocchiali di Chiese ubicate all'interno della Z.T.L. che ai sensi dell'art. 3 sono equiparati ai residenti.
- j) Veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing della ASL Dipartimento di Prevenzione per attività di servizio (controlli igienico/sanitari, veterinari, visite fiscali ecc.);
- k) Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è consentito il transito e la sosta (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione) per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle visite a domicilio dei pazienti, nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma.

Non verranno di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Tuttavia, così come previsto all'art. 7 lett. e), la Polizia Locale è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfabili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite, in tal caso i permessi saranno straordinari.

Art. 13 – Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto

I possessori di box auto, titolari di passo carrabile all'interno della Z.T.L. non diversamente accessibili hanno diritto ad un permesso di solo transito per il raggiungimento dell'area privata dotata di passo carrabile rilasciato dal Comune di Copertino.

Per l'inserimento delle targhe dei veicoli da ricoverare o da prelevare dai suddetti box auto delle persone residenti, domiciliati/residenti o non residenti nella Z.T.L. occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione dei veicoli;
- Autocertificazione con la quale si dichiara dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione, nello specifico proprietà o, in alternativa, a seguito di contratto d'affitto registrato o dichiarazione di

comodato d'uso del box auto, validi per tutto il periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;

- Copia dei documenti catastali riguardanti il box auto regolarmente autorizzato per quell'uso;
- Copia dell'autorizzazione di passo carrabile rilasciata dal Comune di Copertino;

Art. 14 - Disabili

Occorre distinguere tra disabili residenti o dimoranti nella Z.T.L., disabili residenti nel Comune di Copertino e disabili non residenti nel Comune.

A. Disabili residenti o dimoranti nella Z.T.L.:

I veicoli al servizio dei soggetti con deambulazione sensibilmente ridotta o impedita potranno transitare nella ZTL e sostare negli spazi riservati ai titolari del pass invalidi o negli spazi riservati ai residenti, laddove i primi dovessero essere occupati, purché i predetti soggetti siano muniti del certificato unico disabili europeo e siano residenti o dimoranti nella Z.T.L. così come delimitata ed istituita. Per l'accesso al varco controllato elettronicamente l'interessato dovrà fare istanza al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa del veicolo al suo servizio, nella cosiddetta "lista bianca".

L'inserimento della targa nella "**lista bianca**", sempre che il veicolo continui ad essere al servizio del titolare del pass, perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà superare comunque, i cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

Per l'inserimento della targa del veicolo a servizio della persona munita di contrassegno invalidi residente o dimorante nella Z.T.L. occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

- o Copia del documento di identità del richiedente;
- o Copia della carta di circolazione dei veicoli al servizio del disabile;
- o Copia del contrassegno per disabili;
- o Autocertificazione con la quale si dichiara dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della tipologia di autorizzazione;

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati.

B. Disabili non residenti né dimoranti nella Z.T.L. residenti nel Comune di Copertino:

I veicoli al servizio dei soggetti con deambulazione sensibilmente ridotta o impedita residenti o dimoranti nel Comune di Copertino potranno transitare nella Z.T.L. per accompagnare o prelevare gli stessi soggetti quindi per il solo transito purché i predetti soggetti siano muniti del certificato unico disabili europeo. Tuttavia, per l'accesso al varco controllato elettronicamente l'interessato dovrà fare istanza al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella cd. "**lista bianca**". L'inserimento della targa nella lista bianca perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà comunque superare i

cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

Per ciascun richiedente viene accreditato un solo veicolo.

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati, solo in questo caso gli sarà consentito sostare negli appositi stalli riservati ai disabili inseriti nella Z.T.L.

Per l'inserimento della targa del veicolo a servizio della persona munita di contrassegno invalidi occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione del veicolo al servizio del disabile;
- Copia del contrassegno per disabili;
- Autocertificazione con la quale si dichiara dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della tipologia di autorizzazione;

C. Disabili non residenti nel Comune di Copertino:

I veicoli al servizio dei soggetti con deambulazione sensibilmente ridotta o impedita non residenti nel Comune di Copertino potranno transitare nella Z.T.L. solo per accompagnare o prelevare gli stessi soggetti quindi per il solo transito purché i predetti soggetti siano muniti del certificato unico disabili europeo. Tuttavia, per l'accesso al varco controllato elettronicamente l'interessato dovrà fare istanza al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella cd. **"lista bianca"**.

Per l'inserimento della targa del veicolo a servizio della persona munita di contrassegno invalidi occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione del veicolo al servizio del disabile;
- Copia del contrassegno per disabili;
- Autocertificazione con la quale si dichiara dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della tipologia di autorizzazione;

I titolari del pass invalidi non residenti nel comune di Copertino, qualora non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio per ottenere l'inserimento nella "Lista Bianca", come sopra ricordato, avranno la possibilità di comunicare entro 72 ore l'avvenuto accesso nella Z.T.L. con apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale da inviare a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica ***pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it***.

Il modulo di dichiarazione di transito sarà reperibile sul sito istituzionale del Comune di Copertino, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L. delle persone diversamente abili.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta richiesti dai titolari di contrassegno per disabili, qualora il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo stesso.

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati, solo in questo caso gli sarà consentito sostare negli appositi stalli riservati ai disabili inseriti nella Z.T.L.

Art. 15 – Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose e di merci in Z.T.L.

A. Attività economiche ubicate nella Z.T.L.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Comando di Polizia Locale, i veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari o all'impresa o al rappresentante legale p.t. di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi nonché attività ricettive ubicati nella Z.T.L., nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno circolare nella Z.T.L. solo per sostare per un massimo di 30 minuti che saranno conteggiati a partire dal passaggio del veicolo dal varco elettronico in entrata fino all'uscita, solo per effettuare operazioni di carico/scarico, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione.

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Regolamento. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.

B. Fornitori delle attività economiche ubicate nella Z.T.L.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Comando di Polizia Locale, i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) di veicoli aziendali appartenenti ai fornitori delle attività artigianali, commerciali, di pubblici esercizi e di attività ricettive ubicati nella Z.T.L., con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t e comunque rientranti nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco, per le sole operazioni di carico/scarico di cose e merci, concedendo a ciascun veicolo un intervallo di tempo massimo di 30 minuti, calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata fino all'uscita, nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento o con permessi temporanei. L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Regolamento. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.;

C. Proprietari di immobili ubicati nella Z.T.L.

Ai proprietari di immobili ubicati nella Z.T.L., non residenti anagraficamente in tale area, il cui immobile non risulti in uso a terzi, è concesso il rilascio di 1 (uno) permesso di transito

straordinario. Il permesso consente di effettuare le operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 30 minuti, calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, fino all'uscita nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro). L'accesso in Z.T.L. è consentito a tali veicoli solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico-scarico dal presente regolamento. Le richieste dovranno essere presentate su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto all'art. 8 lett. e) per i permessi straordinari;

D. Clienti delle attività ricettive ubicate nella Z.T.L.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, taxi o noleggio con conducente appartenenti ai clienti delle attività ricettive ubicate in Z.T.L. potranno (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) transitare in Z.T.L. per sostare per un massimo di 30 minuti, calcolati a partire dal passaggio del veicolo dal portale di entrata fino all'uscita, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione, solo per effettuare operazioni di carico/scarico di cose (bagagli ecc.). Il titolare della struttura ricettiva, tramite l'impiego di una pagina web, potrà comunicare giornalmente al sistema di controllo telematico del varco, controllato dal Comando di Polizia Locale, i veicoli privati dei propri clienti.

E. Pubblici esercizi che effettuano consegne a domicilio.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari o all'impresa o al rappresentante legale p.t. di attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati al trasporto di alimenti e bevande (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno circolare nella Z.T.L. ottenendo un (uno) permesso aziendale. Il permesso consentirà di accedere ed uscire per effettuare le eventuali operazioni di carico/scarico, nel tempo massimo di 30 minuti, calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata fino all'uscita, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione. L'accesso in Z.T.L. è consentito a detti veicoli, nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, salvo che si tratti di veicolo elettrico, ad idrogeno e che rispetti le altre prescrizioni del presente Regolamento.

Per quest'ultimo tipo di veicoli utilizzati per la consegna a domicilio di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, occorrerà presentare istanza utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione dei veicoli;
- Copia SCIA sanitaria per il trasporto degli alimenti e bevande;
- Autocertificazione con la quale si dichiara dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;

L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Regolamento. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.

F. Vettori.

I servizi di consegna pacchi e corrispondenza potranno essere espletati nelle fasce orarie stabilite secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro). L'autorizzazione, se riguarderà un veicolo targato ai sensi della vigente normativa, dovrà essere associata a veicoli utilizzati per questo tipo di attività dai **vettori** incaricati della consegna dei pacchi e della corrispondenza (tali veicoli potranno essere utilizzati dai vettori a titolo di proprietà, o per detenzione in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato).

L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Regolamento. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Copertino. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.

Art. 16 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore o uguale a 3,5 t

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi incompatibile con l'accesso alla Z.T.L.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, il Comando di Polizia Locale, previo parere favorevole dell'U.T.C., si riserva di poter individuare specifiche deroghe da valutare volta per volta.

I titolari di autocarri e mezzi d'opera con massa a pieno carico superiore a 35 quintali che abbiano la necessità inderogabile di transitare nella Z.T.L. per effettuare lavori edili potranno presentare istanza, dimostrando che le lavorazioni da effettuare non potranno essere portate a termine con l'impiego di veicoli con massa a pieno carico entro i 35 quintali, a tale istanza dovrà essere allegata la documentazione riguardante il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori (SCIA, DIA, CILA, PERMESSO DI COSTRUIRE) e nell'istruttoria, il Comando di Polizia Locale dovrà previamente acquisire il parere favorevole dell'U.T.C., altrimenti l'istanza dovrà essere rigettata.

Laddove l'autorizzazione dovesse essere rilasciata dal Comando di Polizia Locale, avrà una durata circoscritta al periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, non potrà mai avere durata indeterminata e il mezzo dovrà essere rimosso anche giornalmente, all'orario quotidiano di interruzione degli stessi, se i lavori si protrarranno per più giorni, indipendentemente dal fatto che esso abbia massa a pieno carico superiore o entro i 35 quintali. Le richieste dovranno essere presentate su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comando di Polizia Locale.

Art. 17 – Situazioni di emergenza

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella Z.T.L., per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva

autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato, l'interessato dovrà presentare a mezzo mail, all'indirizzo pec pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione giustificativa.

Art. 18 – Controlli e sanzioni

Le autorizzazioni ed i relativi pass dovranno essere utilizzati solamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul retro del contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS.

L'introduzione del controllo elettronico agli accessi andrà ad integrare il controllo effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli Operatori di Polizia Locale irrogare le sanzioni previste dal CdS o ritirare e sospendere il pass e l'autorizzazione in caso di uso non conforme al presente Regolamento.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS e dal presente Regolamento.

L'uso del pass e della relativa autorizzazione implicherà l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e non costituirà deroga alle disposizioni del Codice della Strada, alle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

Ferma restando l'applicazione delle norme del C.d.S. e delle sanzioni ivi previste, la violazione delle norme del presente Regolamento per TRE volte nell'arco di due anni dall'accertamento della prima violazione darà luogo a sospensione dell'autorizzazione per mesi DUE e ciò anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. In caso di ulteriore violazione entro il terzo anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per mesi SEI. In caso di ulteriore violazione entro il QUARTO anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per anni UNO.

E' vietata ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. L'inosservanza di questa disposizione comporterà la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali. Fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente regolamento ed al CdS senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte del Comando di Polizia Locale. La mancanza di esposizione del pass equivale a mancanza del permesso e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 19 – Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

Gli Operatori di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente Regolamento, dando la necessaria assistenza in applicazione di quanto previsto dallo stesso e dal Codice della Strada.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti la circolazione stradale descritti nel presente Regolamento, potranno essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 7 del CdS.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione nelle forme di Legge. L'entrata in funzione del sistema di controllo con telecamere sarà successiva all'ottenimento delle

autorizzazioni di Legge da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e secondo quanto stabilito per Legge, dopo il periodo di prova previsto per Legge e del positivo esito del collaudo tecnico.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intenderà abrogato in tutto o in parte ogni altro provvedimento con esso contrastante.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa i dati verranno conservati nel rispetto delle norme di riservatezza per i quali, nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, verrà nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati il quale, nello specifico, vigilerà sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini dell'esercizio della tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile secondo le modalità previste dalla Legge.

Il Comando di Polizia Locale sarà rintracciabile per eventuali informazioni al seguente numero: 339 2900631.